

"Camera di Commercio Italiana per la Francia di Lione"

Associazione regolata dalla legge 1° luglio 1901

Sede: Lione (Francia)

STATUTO

Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 30 settembre 2020

TITOLO PRIMO: DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO

ARTICOLO 1

La "Camera di Commercio Italiana per la Francia di Lione" (*in seguito indicata, per brevità di lettura, "la Camera"*) è un'associazione libera e elettiva, senza fine di lucro, regolata dal presente Statuto e dalla legge 1° luglio 1901, modificata dalla legge 9 ottobre 1981 n° 81-909.

È sottoposta alla tutela ed al controllo del Governo italiano tramite il Ministero dello Sviluppo Economico designato in vece sua, delle autorità diplomatiche e consolari, in conformità con la legge italiana 1° luglio n° 518 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1970.

La Sede della Camera è stabilita a Lione; però ha la facoltà di aprire delegazioni in altre città.

ARTICOLO 2

La Camera ha come finalità quella di favorire, proteggere e sviluppare le relazioni soprattutto economiche, commerciali, industriali, finanziarie, turistiche tra la Francia e l'Italia nonché le relazioni culturali e scientifiche purché siano correlate allo scopo principale. In particolare, potrà:

- a) ricevere e esporre, presso la Sede o in locali adeguati, campioni di prodotti italiani atti a creare correnti di scambio, organizzando, quando è possibile, mostre, riunioni, conferenze ed altre manifestazioni che abbiano lo scopo di informare sulle potenzialità e le caratteristiche dei settori industriale, agricolo e commerciale italiani; effettuare, dietro richiesta, perizie.
- b) Svolgere qualsiasi attività di consulenza, accompagnamento, fornitura di servizi, organizzazione di eventi e missioni, atta a favorire l'incremento degli scambi e più in generale ogni tipo di collaborazione tra aziende, istituzioni e organismi pubblici o privati.
- c) Partecipare a qualsiasi attività progettuale finanziata su fondi privati o pubblici regionali, nazionali internazionali, ed europei.
- d) diffondere in ognuno dei due paesi interessati, le leggi, le discipline e gli usi vigenti nell'altro paese.
- e) creare un servizio di informazioni economiche e commerciali sull'attività di ognuno dei due paesi.
- f) attirare l'attenzione degli ambienti italiani interessati sull'attività del paese in cui la Camera ha la sede.
- g) sottoporre all'esame delle competenti autorità diplomatiche e consolari, nonché dei rappresentanti del Commercio italiano, i problemi relativi allo sviluppo delle relazioni commerciali tra i due paesi indicando gli opportuni provvedimenti.

h) adempiere le missioni affidatele dalle autorità diplomatiche e consolari, dal Ministero dello Sviluppo Economico o dall'Istituto Nazionale per il Commercio Estero in relazione con lo sviluppo delle relazioni economiche tra l'Italia e la Francia.

i) autenticare la conformità delle firme commerciali dei suoi soci, e fungere da arbitro su richiesta delle parti interessate, nei rapporti commerciali tra Italiani e Francesi.

j) promuovere infine qualsiasi altra iniziativa e realizzare prestazioni di servizi ed azioni di formazione, di promozione o d'informazione ritenuta necessaria al compimento della missione o di quelle affidatele dalle autorità diplomatiche e consolari, dal Ministero dello Sviluppo Economico o dall'Istituto Nazionale per il Commercio Estero.

Per realizzare le missioni di cui sopra, la Camera potrà creare filiali sotto forma di società e/o di associazioni.

TITOLO II: SOCI

ARTICOLO 3

La Camera è composta da un numero illimitato di soci.

ARTICOLO 4

Possono essere soci, le persone fisiche o giuridiche che svolgono un'attività commerciale, industriale, artigianale, agricola o una libera professione, nonché persone, enti, associazioni, istituti italiani, francesi e stranieri, ovunque sia la loro residenza, a patto che condividano la missione della Camera.

I dipendenti della Camera, non possono essere ammessi come soci.

Le diverse categorie di soci della Camera sono:

- I soci sostenitori
- I soci ordinari
- I soci del "Club d'affaires"
- I soci d'Onore

Altre categorie di soci possono venire create dall'Assemblea Generale Straordinaria, se ritenuto utile.

Tutti i soci sostenitori sono elettori e eleggibili alle istituzioni della Camera, tranne eccezione di cui all'articolo 5.

ARTICOLO 5

La qualità di socio d'Onore può essere concessa alle persone o agli enti che hanno contribuito, in modo particolare, allo sviluppo delle relazioni franco-italiane o che hanno reso notevoli servizi alla Camera. Detta nomina viene fatta dall'Assemblea Generale dei soci, su proposta del Consiglio. I soci d'Onore sono dispensati dal pagamento delle quote. Non sono nè elettori nè eleggibili alle diverse istituzioni ma possono parteciparvi con voto consultivo.

ARTICOLO 6

La richiesta di adesione in qualità di socio diverso da quello di Onore deve essere fatta per iscritto e è subordinata all'approvazione del Comitato di Presidenza. I rifiuti di ammissione devono essere motivati. In caso di rifiuto di ammissione, l'interessato può proporre un ricorso davanti al Consiglio. L'ammissione è definitiva solo dopo pagamento della quota annua.

La richiesta di adesione alla Camera implica l'accettazione completa e senza riserve del presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno.

Il pagamento della quota annuale è una condizione essenziale per conservare la qualità di socio della Camera.

L'adesione vale per l'anno civile in corso. E' rinnovata automaticamente, tranne che nei casi previsti all'art. 7

ARTICOLO 7

La qualità di socio della Camera si perde in seguito a:

- le dimissioni comunicate per iscritto al più tardi il 15 dicembre dell'anno in corso. Qualsiasi socio della Camera, diverso dai soci d'Onore, può dimettersi in qualsiasi momento dopo aver provveduto al pagamento delle quote dovute al momento delle sue dimissioni e di quelle dell'anno in corso;
- l'esclusione per colpa grave nei confronti della Camera, pronunciata dal Consiglio, dopo che l'interessato sia stato invitato a presentare la propria difesa;
- il non pagamento della quota annua, secondo la procedura di cui all'art. 11;
- lo scioglimento o la liquidazione delle persone giuridiche;
- il decesso delle persone fisiche.

La perdita della qualità di socio comporta immediatamente la perdita automatica delle funzioni che l'interessato poteva esercitare negli organi della camera

ARTICOLO 8

Il socio sottoposto a procedimento penale in corso è sospeso in attesa della pronuncia della sentenza.

In caso di condanna di una persona ad una pena comportante l'interdizione di esercitare una funzione pubblica, questa non potrà essere socio della Camera.

TITOLO III : RISORSE FINANZIARIE

ARTICOLO 9

Le risorse finanziarie della Camera di Commercio Italiana sono costituite da :

- le quote annuali degli Aderenti
- i proventi derivanti dalle prestazioni di servizi ai clienti quali, a titolo indicativo, la formazione continua, le informazioni commerciali, la rappresentanza fiscale, le ricerche di partner commerciali, i servizi di traduzione e interpretariato, la concessione in affitto di

uffici, l'organizzazione di missioni, il servizio telematico, l'assistenza agli operatori, i mailing, la promozione, le manifestazioni, l'accoglienza di delegazioni, le attività del Club d'Affaires, ecc.;

- gli interessi e i redditi dei beni e valori di proprietà della Camera;
- i cofinanziamenti del Governo Italiano;
- le sovvenzioni pubbliche
- i doni e i lasciti delle persone fisiche o giuridiche
- e in genere, tutte le risorse finanziarie autorizzate dalla normativa vigente.

ARTICLE 10

I soci, diversi dai soci d'Onore, sono tenuti a pagare una quota annua. L'ammontare della quota e le prerogative per ogni categoria dei soci sono fissati dal Consiglio.

ARTICLE 11

La quota associativa è dovuta per l'anno civile. In caso di prima adesione, la quota associativa sarà calcolata in base al rateo dell'importo annuale. Le quote devono essere versate alla Camera entro il termine indicato nel sollecito per il pagamento delle quote. Le quote sono acquisite definitivamente. Il socio che, sei mesi dopo il termine fissato per il pagamento delle quote e dopo reclamo inoltrato con raccomandata, non avesse proceduto al pagamento, deve considerarsi decaduto dalla qualità di socio della Camera. Egli resta tuttavia debitore verso la camera delle quote di adesione non saldate al giorno del decadimento.

TITOLO IV : ORGANIZZAZIONE GENERALE

ARTICOLO 12

Gli organi della Camera comprendono : 1 – l'Assemblea Generale, 2 - il Consiglio, 3 - il Comitato di Presidenza, 4 - il Presidente, 5- il Segretario Generale, 6 - il Revisore dei conti

1 – Le Assemblee Generali – Disposizioni comuni

ARTICOLO 13

Tutti i soci della Camera sono convocati alle Assemblee Generali. I soci che hanno il diritto di voto possono partecipare alle votazioni se sono in regola con il pagamento delle quote. I soci non in regola possono regolarizzare al momento in cui arrivano all'Assemblea.

L'Ambasciatore d'Italia e il responsabile della missione economica dell'Ambasciata d'Italia in Francia devono essere invitati alle Assemblee Generali. D'altronde, possono essere invitati alle Assemblee Generali, il Console Generale d'Italia di Lione e i rappresentanti dell'ICE e dell'ENIT.

ARTICOLO 14

Le Assemblee Generali ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente o, in caso di impedimento da uno dei Vice-presidenti della Camera. In caso di assenza di questi ultimi,

L'Assemblea può designare uno dei soci. Su proposta del Presidente, l'Assemblea designa uno scrutatore tra i soci presenti.

ARTICOLO 15

Le convocazioni alle Assemblee Generali dovranno essere mandate per posta, fax o mail (con ricevuta di ritorno) a tutti i soci della Camera, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Dovranno portare l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, senza che altri possano essere discussi.

ARTICOLO 16

Un socio che ha il diritto di voto alle Assemblee Generali può farsi rappresentare da un altro socio della Camera avente lo stesso diritto. Un socio non può avere più di tre procure. Le procure non nominative vengono attribuite dal Presidente.

ARTICOLO 17

I voti avvengono per alzata di mano, tranne se il voto a scrutinio segreto viene richiesto almeno da un terzo dei soci presenti o rappresentati all'Assemblea. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è determinante.

In caso di parità dei voti in un voto a scrutinio segreto, si procederà a votare nuovamente fino all'ottenimento di una maggioranza.

Tranne eccezioni previste dal presente statuto, le delibere delle Assemblee Generali sono approvate a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

2 – Le Assemblee Generali ordinarie

ARTICOLO 18

L'Assemblea Generale ordinaria si riunisce ogni anno, al più tardi il 30 giugno, su convocazione del Presidente della Camera o in caso di impedimento, da uno dei Vice-presidenti.

ARTICOLO 19

L'Assemblea Generale Ordinaria ha i seguenti poteri:

- a) presa visione della relazione del Presidente sull'attività della Camera durante l'anno precedente e sui risultati raggiunti nonché della relazione del Revisore dei conti, approva il bilancio annuale,
- b) discute e approva il bilancio preventivo,
- c) elegge gli Amministratori e nomina i Revisori dei conti,
- d) delibera su tutti gli argomenti indicati all'ordine del giorno dal Consiglio.

ARTICOLO 20

L'Assemblea Generale ordinaria può deliberare validamente in prima convocazione solo se, all'ora stabilita, un quarto dei Soci in regola con il pagamento dell'adesione è presente o rappresentato.

In mancanza di quorum, può essere convocata una seconda Assemblea Generale ordinaria con lo stesso ordine del giorno. Potrà tenersi fin dal giorno successivo a quello in cui la prima non ha potuto aver luogo in modo valido. La seconda Assemblea può validamente deliberare solo se, all'ora stabilita, un decimo dei Soci è presente o rappresentato.

3 – Le Assemblee Generali straordinarie

ARTICOLO 21

Un'Assemblea Generale straordinaria può essere convocata durante l'esercizio in corso, per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno la metà degli Amministratori o di un decimo dei soci della Camera.

ARTICOLO 22

L'Assemblea Generale straordinaria può deliberare validamente in prima convocazione solo se, all'ora stabilita, un terzo dei Soci è presente o rappresentata.

In mancanza di quorum, può essere convocata una seconda Assemblea Generale straordinaria con lo stesso ordine del giorno, ma ad almeno quindici giorni di distanza. La seconda Assemblea Generale può validamente deliberare solo se almeno un sesto dei Soci è presente o rappresentato, tranne le eccezioni di cui agli artt 28, 34 e 35.

4 – Il Consiglio

ARTICOLO 23

Il Consiglio è eletto dall'Assemblea Generale ordinaria. È composto di un minimo di tre membri e di un massimo di quindici, eletti esclusivamente tra i soci della Camera in regola con il pagamento dell'adesione.

I membri del Consiglio sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile senza limite.

ARTICOLO 24

Un Socio che desidera presentare la propria candidatura al Consiglio dovrà informarne il Presidente della Camera almeno sette giorni prima della tenuta dell'Assemblea Generale.

Le persone giuridiche dovranno indicare nell'atto di candidatura il loro rappresentante permanente che sederà al Consiglio.

ARTICOLO 25

L'Amministratore che desidera dimettersi dalle sue funzioni, deve darne comunicazione scritta al Presidente. Il Consiglio consultato potrà nominare un sostituto la cui nomina sarà sottoposta all'approvazione della prima Assemblea Generale. L'Amministratore confermato dall'Assemblea Generale o da essa nominato in sostituzione di un altro amministratore dimissionario, resterà in carica fino alla scadenza del mandato del predecessore. La stessa procedura sarà seguita per qualsiasi altro posto vacante in seno al Consiglio.

La cessazione del mandato di membro del Consiglio per qualsiasi causa, comporta la perdita automatica delle funzioni eventualmente esercitate in seno al Comitato di Presidenza.

ARTICOLO 26

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta è necessario e almeno due volte all'anno.

Le convocazioni al Consiglio dovranno essere mandate per posta, fax o mail (con ricevuta di ritorno) a tutti i consiglieri, sette giorni almeno prima della data fissata per la riunione. Dovranno portare l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio sono valide solo se è presente o rappresentato almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti dei presenti e rappresentati. In caso di parità dei voti, quello del Presidente è determinante.

Il voto per procura è autorizzato e il numero di procure detenute da un solo membro è di tre al massimo.

I voti avvengono per alzata di mano, tranne se il voto a scrutinio segreto viene richiesto almeno da un terzo dei soci presenti o rappresentati al Consiglio.

Il voto a scrutinio segreto è obbligatorio per l'elezione dei membri del Comitato di Presidenza.

ARTICOLO 27

Il Consiglio dispone di tutti i poteri non conferiti alle Assemblee Generali e al Presidente. In particolare:

- a) chiude il bilancio annuale e approva le previsioni di bilancio che presenta all'Assemblea Generale,
- b) fissa le prerogative e l'importo delle quote associative da pagare da ogni categoria di soci diversi dai membri d'Onore;
- c) pronuncia la sospensione e l'esclusione disciplinare dei membri e delibera sui ricorsi contro i rifiuti di ammissione alla Camera;
- d) costituisce, tra i suoi membri, gruppi di lavoro, permanenti o temporanei, per determinate funzioni o per l'adempimento di missioni speciali;
- e) approva, se necessario, un regolamento per il funzionamento dei servizi interni della Camera;
- f) autorizza le spese straordinarie ad esso proposte dal Presidente,
- g) elegge tra i propri membri eleggibili, i membri del Comitato di Presidenza;
- h) sostiene l'azione del Presidente e collabora al migliore sviluppo delle attività della Camera, soprattutto per quanto riguarda le attività di promozione e la campagna per nuove adesioni.
- i) nomina il Segretario Generale, su proposta del Presidente

5 – Il Comitato di Presidenza

ARTICOLO 28

Il Consiglio designa, tra i suoi membri in carica, un Comitato di Presidenza composto da un Presidente e da quattro Vice-presidenti al massimo, che rimangono in carica per la durata del loro mandato di Amministratori. Se rieletti al Consiglio, possono anche essere rieletti anche per le funzioni qui indicate.

Il Presidente non può esercitare più di due mandati consecutivi. Il caso di subentro durante il mandato di un precedente presidente viene considerato a tutti gli effetti come un mandato completo. In caso di assenza di candidati alla scadenza del secondo mandato, il Consiglio può autorizzare il presidente uscente a restare in carica per una durata massima di 12 mesi.

Il Comitato di Presidenza delibera su qualsiasi questione che il Presidente, nell'ambito dei suoi poteri, gli sottopone. Si riunisce su iniziativa e convocazione del Presidente. Il Comitato di Presidenza è convocato per posta, fax, mail (con ricevuta di ritorno) ed anche, in casi urgenti, per telefono.

Il Comitato di Presidenza può avvalersi in caso di necessità e a titolo consultivo di persone capaci di apportare un contributo chiarificativo particolare su un argomento all'ordine del giorno.

6 – Il Presidente

ARTICOLO 29

Il Presidente dirige la Camera e la rappresenta nei confronti di terzi in tutti gli atti della vita civile e in giustizia. Presiede il Consiglio di cui convoca le riunioni e fa eseguire le delibere adottate tanto dal Consiglio quanto dalle Assemblee Generali. Propone al Consiglio la nomina del Segretario Generale. Ha il potere di sobbarcarsi spese nei limiti delle previsioni di bilancio e dei massimali di impegni approvati dal Consiglio. Può delegare i suoi poteri d'investimenti di spese e la firma, in particolare al Segretario Generale. È tenuto a convocare il Consiglio su richiesta motivata di almeno la metà dei membri del Consiglio. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice-presidente che ha il mandato più anziano; in caso di parità di anzianità, si terrà conto della data di nascita (Vice-presidente decano).

ARTICOLO 30

Se il Presidente si dimette o, per qualsivoglia ragione, è inadempiente, il Vice-Presidente decano informa immediatamente le autorità diplomatiche e convoca il più velocemente possibile una riunione del Consiglio al fine di procedere all'elezione di un nuovo Presidente.

ARTICOLO 31

La Camera può designare un Presidente d'Onore e uno o due Vice-presidenti d'Onore. Saranno nominati dal Consiglio su proposta del Presidente. Il Presidente d'Onore e i Vice-presidenti d'Onore diventano soci d'Onore della Camera e a tale titolo, hanno il diritto di intervenire alle Assemblee Generali e alle riunioni del Consiglio con voto consultivo

7- Il Segretario Generale

ARTICOLO 32

La gestione corrente della Camera è affidata al Segretario Generale che è nominato dal Consiglio, su proposta del Presidente. La nomina del Segretario Generale è sottoposta all'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico, dopo parere favorevole del Ministero degli Affari Esteri. Il Segretario Generale è l'organo esecutivo della Camera. Partecipa con voto consultivo alle sedute del Comitato di Presidenza, del Consiglio e delle Assemblee Generali e funge da segretario. È il capo del Personale ed è responsabile di tutti i servizi. Esegue, sotto la direzione del Presidente le delibere approvate sia dal Consiglio che dalle Assemblee Generali. Esercita i poteri di impegni di spese a lui delegati dal Presidente e sottoscrive gli atti per i quali ha ricevuto la delega della firma del Presidente.

8 – I revisori dei conti

ARTICOLO 33

Nei casi previsti dalla leggi francesi o italiane cui è sottoposta l'attività della Camera, l'Assemblea Generale ordinaria può nominare un revisore dei conti effettivo e un revisore dei conti supplente, che sostituirà il revisore effettivo in caso di rifiuto, d'impedimento, di dimissioni o di decesso. L'uno e l'altro devono soddisfare le condizioni stabilite dalla legge e dai regolamenti integrativi. I revisori non possono essere soci della Camera.

Il Revisore dei conti effettivo è nominato per sei esercizi; la sua carica scade dopo l'Assemblea Generale che delibera sul bilancio del sesto esercizio.

Il Revisore dei conti supplente è designato per la durata del mandato del Revisore effettivo.

Il Revisore dei conti effettua la sua missione di controllo secondo le disposizioni di legge e i regolamentari vigenti.

Deve essere convocato a tutte le Assemblee Generali, secondo la procedura prevista all'articolo 15.

TITOLO IV : MODIFICHE DELLO STATUTO, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 34

La modifica dello statuto della Camera è di competenza dell'Assemblea Generale straordinaria che dovrà essere convocata espressamente a tale scopo, secondo la procedura di cui all'articolo 15 del presente statuto. L'assemblea delibera secondo le condizioni di quorum di cui all'articolo 22 del presente statuto. Le decisioni sono approvate a maggioranza dei due terzi dei soci presenti o rappresentati.

ARTICOLO 35

Lo scioglimento della Camera è di competenza dell'Assemblea Generale Straordinaria che dovrà essere convocata espressamente a tale scopo, secondo la procedura di cui all'articolo 15 del presente statuto. L'Assemblea delibera secondo le condizioni di quorum di cui all'articolo 22 del

presente statuto. La delibera di scioglimento è approvata a maggioranza dei due terzi dei soci presenti o rappresentati.

La stessa Assemblea dovrà designare un liquidatore e deciderà il reimpiego dell'eventuale attivo netto che dovrà, comunque, essere fatto obbligatoriamente a profitto di un'altra Camera di Commercio Italiana in Francia o di associazioni di assistenza agli Italiani residenti nel Paese. È vietata la divisione dell'attivo patrimoniale fra i soci.

TITOLO VI : DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 36

L'esercizio sociale corrisponde all'anno civile (1° gennaio/31 dicembre). La contabilità è tenuta secondo le regole legali con impianto di un bilancio, di un conto economico e delle note integrative. Il bilancio annuale della Camera dovranno essere messi a disposizione del Revisore dei conti entro i termini legali.

ARTICOLO 37

Sono oggetto di approvazione del Ministero italiano dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero italiano degli Affari Esteri:

- a) tutte le modifiche apportate allo statuto;
- b) la nomina del Segretario Generale.

Inoltre, la Camera deve trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico, tramite la Rappresentanza Diplomatica Italiana competente ed entro i trenta giorni successivi alla loro approvazione e comunque prima delle scadenze previste dalla normativa vigente :

- c) una copia delle delibere approvate dagli organi della Camera;
- d) le decisioni relative al licenziamento del Segretario Generale;
- e) le decisioni relative allo scioglimento della Camera;
- f) una copia del bilancio corredata da una relazione dei Revisori dei conti;
- g) una lista dei soci con l'indicazione delle variazioni in rapporto all'anno precedente,
- h) qualsiasi altra documentazione ritenuta obbligatoria dalla legislazione italiana.

ARTICOLO 38

Tutte le funzioni sociali, ad eccezione di quella del Segretario Generale, sono onorifiche e non danno diritto ad alcuna remunerazione. Il Consiglio può decidere il rimborso totale o parziale delle spese sostenute dalle persone che svolgono tali funzioni, nel corso del loro mandato e, in particolare, delle spese relative agli spostamenti.

Il Presidente

Il Segretario Generale

Lyon, 30 settembre 2020